

REGOLAMENTO

COMITATI LOCALI SOCI – LABORATORIO GIOVANI SOCI - CONSULTA DEI SOCI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la Consulta dei Soci ai sensi dell'articolo 37.2 dello statuto della Banca, composta dai componenti dei Comitati Locali.

Art. 2 – Organi dei Soci

La Banca, in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva dei soci attraverso organi quali: i Comitati Locali Soci, il Laboratorio Giovani Soci e la Consulta dei Soci, individuati come strumenti di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

SEZIONE I - I COMITATI LOCALI

Art. 3 – Costituzione e componenti

Presso ogni area di operatività della Banca individuata dal Consiglio di Amministrazione è istituito un Comitato Locale, composto da un minimo di 6 a un massimo di 15 membri, oltre ad un Presidente.

Il C.d.A. potrà attribuire a propri componenti il compito di coordinare i vari Comitati Locali soci.

I membri dei Comitati ed i loro Presidenti:

- sono scelti fra i soci preferibilmente residenti nei Comuni ricompresi nell'area operativa della Zona di competenza, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa con la Banca, in rapporto alla propria attività;
- sono nominati dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni successivi all'Assemblea di rinnovo cariche e durano in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio di Amministrazione;
- possono essere rinominati più volte, senza limite.

L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Soci, così come la partecipazione alle assemblee.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione per genere, età e professione; in ogni caso, almeno il 15% dei componenti di ogni Comitato deve essere nominato tra soci che non abbiano compiuto 35 anni al momento della nomina.

Art. 4 – Convocazione e validità delle riunioni

I Comitati si riuniscono almeno una volta al semestre e/o quando il loro Presidente, oppure il Consiglio di Amministrazione, ritengono opportuno convocarne la riunione.

La convocazione dei Comitati avverrà mediante posta elettronica, a firma dei rispettivi Presidenti, in coordinamento tra la/le filiale/i di competenza e la Segreteria Generale.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica.

Le eventuali decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Finalità dei Comitati Locali

La finalità dei Comitati Locali è la promozione, nel territorio di competenza, della presenza e dell'attività della Banca.

L'azione dei Comitati Locali deve quindi in primo luogo favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito, al fine di accrescere nei soci l'appartenenza alla Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui loro vivono.

A tal fine il Comitato Locale indirizza la propria attività sia nei confronti dei Soci residenti nel territorio, che nei confronti delle realtà istituzionali ed associative espressione del territorio.

L'attività nei confronti dei soci è diretta a favorire la partecipazione degli stessi alla vita della cooperativa in particolare attraverso la realizzazione di momenti di informazione sull'attività della Banca e di raccolta delle istanze dei soci stessi.

Il Comitato Locale promuove altresì relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, al fine di poter meglio integrare l'attività della Banca con le esigenze della comunità in cui opera.

I Comitati Locali sono dotati esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti e, nel rispetto delle finalità predette, hanno i seguenti compiti ed attribuzioni:

- promuovere lo sviluppo della compagine sociale e, ove richiesti dal Consiglio di Amministrazione, esprimere pareri sui richiedenti l'ammissione a Socio;
- svolgere compiti di relazione e contatto con i soci della rispettiva Area Operativa, interpretando le loro esigenze da rappresentare al Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di manifestazioni sociali territoriali ed attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei soci, la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- proporre al Consiglio di Amministrazione erogazioni per iniziative di beneficenza a valere sul fondo apposito per beneficenza e mutualità;
- valutare richieste di contributi per attività di promozione e pubblicità nell'ambito dei budget di spesa annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione al quale saranno successivamente sottoposte;
- esprimere pareri e partecipare, ove possibile, alle manifestazioni sociali nella rispettiva Area Operativa;
- organizzare l'aggregazione sociale e rafforzare il radicamento della Banca sul territorio; a tale scopo, i Comitati Locali possono, proporre al Consiglio di Amministrazione di convocare riunioni informative dei soci delle rispettive zone di competenza;

- suggerire al Consiglio di Amministrazione iniziative nel campo dello sviluppo affari, in particolare nella promozione del credito, ma anche sul lato della raccolta del risparmio e della fornitura ai soci e clienti di servizi finanziari e altri servizi;

Il Consiglio di Amministrazione della BCC può delegare un membro del Comitato Locale a presenziare alle manifestazioni più significative per le quali la BCC Felsinea ha deliberato la concessione di un contributo; ciò, oltre a fungere di attività di rappresentanza, consentirà di verificare l'adempimento degli accordi prestabiliti in relazione alla visibilità della Banca.

Art. 6 – Svolgimento dei lavori

Alle riunioni dei Comitati locali partecipano il coordinatore ed i responsabili delle filiali di riferimento o loro sostituti per svolgere le funzioni di segretario, redigendo apposito verbale. I collaboratori delle filiali che fanno capo alle aree di competenza dei Comitati, sono invitati a partecipare.

Possono altresì partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale.

Il Presidente del Comitato può invitare altri soggetti ritenuti utili allo svolgimento del Comitato compreso il personale della Banca.

La partecipazione al Comitato Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Se necessario il Presidente del Comitato Locale può far precedere la riunione da un incontro con i coordinatori e/o responsabili di filiale per esaminare preventivamente le richieste pervenute per promozione o beneficenza al fine di meglio illustrarle in sede di Comitato.

L'iter per il successivo perfezionamento delle determinazioni del Comitato sarà curato dalla struttura operativa della Banca.

Art. 7 – Verbali dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

L'attività dei Comitati Locali soci è portata all'attenzione del C.d.A. alla prima seduta utile, dopo la riunione.

Art. 8 – Relazioni periodiche

I Comitati Locali sono tenuti a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi delle iniziative e dei suggerimenti proposti.

I Comitati possono richiedere al momento della stesura del notiziario periodico un breve articolo da inserire in un apposito spazio riservato ai Comitati.

SEZIONE II – LABORATORIO GIOVANI SOCI

Art. 9 – Costituzione

I giovani rappresentano il futuro ed il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene compito primario favorire la loro partecipazione alla vita della Banca, articolando iniziative tese a favorire l'integrazione nei processi decisionali della Banca, anche dal punto di vista programmatico e strategico ed il ricambio generazionale della compagine sociale.

A tal fine è istituito il Laboratorio Giovani Soci, quale strumento di promozione della partecipazione dei Giovani Soci alla vita della Cooperativa di Credito.

Art. 10 – Componenti

Il Laboratorio Giovani Soci è composto dai soci che, al momento della loro nomina nel Comitato Soci previsto al precedente articolo 3, risultano avere una età inferiore ad anni 35.

Il laboratorio Giovani Soci, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Banca, può essere suddiviso in sezioni in funzione delle aree di operatività della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca nomina un coordinatore per ogni sezione del Laboratorio Giovani Soci nonché un Coordinatore generale del laboratorio che avrà il compito di armonizzare le attività e di relazionare e presentare le proposte al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Laboratorio Giovani Soci, in quanto componenti i Comitati Soci, restano in carica fino al cessare dell'operatività dei Comitati stessi come indicato al precedente art.3 salvo i casi di decadenza previsti dal medesimo articolo.

Art. 11 – Convocazione, validità e svolgimento dei lavori

Il Laboratorio si riunisce periodicamente ed almeno una volta al semestre, su convocazione del Coordinatore generale, e/o ad iniziativa del Cda della Banca.

Sarà validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica. Le eventuali decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Il Laboratorio può essere assistito nella sua attività amministrativa da un collaboratore della Banca e manterrà relazioni periodiche con l'Ufficio Soci finalizzate ad una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere e a consentire alla Banca di realizzare un'adeguata rendicontazione del valore che viene prodotto a favore della sua compagine sociale.

Alle riunioni del Laboratorio Giovani Soci possono partecipare componenti gli organi sociali, la Direzione Generale ed eventuali altri soggetti invitati dal Coordinatore Generale ed utili allo svolgimento del Comitato.

La partecipazione al Laboratorio Giovani Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Art. 12 – Finalità del Laboratorio

Il Laboratorio propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative volte a favorire:

- l'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
- la diffusione dei principi della cooperazione;

- il miglioramento ed il consolidamento del rapporto tra la Banca, compagine sociale e territorio.

In particolare, il Laboratorio potrà proporre le seguenti attività:

- organizzazione di seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzazione di corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci al Laboratorio ed alle iniziative della Banca;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell'immagine della BCC sul territorio;
- supportare le iniziative della BCC sul territorio.

Al fine di mantenere un rapporto più diretto con la base sociale, il Laboratorio Giovani Soci può incontrare i Soci anche nelle filiali di competenza e/o in locali deputati dalla Direzione della Banca, secondo un calendario concordato con le stesse filiali e/o con la Direzione, e/o con il Cda della Banca. Scopo degli incontri è esclusivamente quello di promuovere la conoscenza degli aspetti extra bancari e la partecipazione del Socio ad iniziative ed eventi organizzati dal Comitato o dalla Banca.

Art. 13 - Formazione

I componenti il Laboratorio Giovani Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione eventualmente organizzate dalla Banca.

SEZIONE III - LA CONSULTA SOCI

Art. 14 – Costituzione e componenti

L'insieme dei componenti i Comitati Locali e dei rispettivi Presidenti, costituisce la Consulta dei Soci.

Ne fanno parte, inoltre:

- il Presidente della Banca o un suo delegato che presiede la Consulta;
- i componenti gli Organi Sociali;
- il direttore della Banca, o un suo delegato.

Art. 15 – Finalità della Consulta

La Consulta Soci ha l'obiettivo di migliorare i caratteri democratico e mutualistico della Banca e di favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile nella zona di competenza territoriale della Banca.

Nel perseguimento di questi obiettivi la Consulta Soci collabora con l'Area Mercati della Banca (settore "comunicazione soci"), il Consiglio di Amministrazione e il direttore della Banca.

La Consulta Soci, dotata esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti, nel perseguimento dei propri obiettivi:

- 1) favorisce il collegamento tra i Comitati, lo scambio di informazioni e il confronto di idee;
- 2) propone al Consiglio di Amministrazione della Banca interventi e progetti per:
 - a) affrontare eventuali problemi bancari, economici e/o sociali riguardanti la zona di competenza territoriale della Banca;
 - b) migliorare la relazione coi soci della Banca, mediante i servizi bancari ed extrabancari, le informazioni riservate loro e/o una preferibile organizzazione dell'assemblea dei soci e degli incontri territoriali;
- 3) collabora, ove richiesto, alla selezione dei candidati alle cariche sociali della Banca come previsto dal regolamento assembleare;
- 4) adempie agli altri compiti consultivi eventualmente assegnati dal consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 16 – Convocazione e validità dei lavori

Il Presidente della Banca convoca la Consulta dei Soci almeno una volta all'anno preferibilmente prima dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio.

La Consulta dei Soci si può inoltre riunire:

- a) quando i coordinatori, ove nominati, lo ritengano opportuno.
- b) quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda al Presidente del Cda, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione della riunione della Consulta dei Soci è spedito mediante posta elettronica a firma del Presidente della Banca.

La Consulta Soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 – Svolgimento dei lavori

Alle riunioni della Consulta assiste un dipendente incaricato dalla Direzione Generale, che svolge - di norma - le funzioni di Segretario.

Il Segretario ha, inoltre, il compito di dar corso all'iter per il successivo perfezionamento delle determinazioni della Consulta.

Alla riunione della Consulta dei Soci può essere invitato a partecipare chi è ritenuto utile alla trattazione degli argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione. Tale invito è deciso dai coordinatori della Consulta dei Soci, e/o dal Cda della Banca.

Art. 18 – Verbale dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 - Riservatezza

I componenti dei Comitati Locali, del Laboratorio Giovani Soci e della Consulta dei Soci sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 20 – Recesso, esclusione, decadenza

L'eventuale recesso e l'esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di un Socio, membro di un Comitato Locale, produce automaticamente anche la decadenza da componente il Comitato stesso e della Consulta dei Soci.

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

- la perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo.

Art. 21 – Durata e modifiche

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della BCC Felsinea, che può anche solo prevederne la sua modifica.